

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del 21 ottobre 1999

OGGETTO: Riparto delle risorse per il funzionamento dei nuclei di valutazione di cui all'art. 1, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'art. 1, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in m. di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" il quale dispone che, "all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo (costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici), pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero";

VISTA la nota n. 7/8599 del 17 settembre 1999 trasmessa dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella quale si provvede all'individuazione del riparto delle risorse, previste per l'anno 1999 dalla citata legge n. 144/1999, per il funzionamento dei nuclei di valutazione, per l'attività di coordinamento del CIPE e per la rete di raccordo tra i nuclei di formazione specialistica e che è stata inviata alle Regioni ed alle Province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che la citata ripartizione tiene conto prioritariamente delle esigenze delle Regioni meridionali, come indicato al punto 7 della delibera CIPE concernente il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

CONSIDERATO che, al fine di esaminare il riparto in argomento, il 5 ottobre 1999, si è tenuta, un' apposita riunione, a livello tecnico, nel corso della quale il rappresentante del Ministero del tesoro, sulla scorta anche di osservazioni pervenute, ha proposto, in sostituzione di quella in precedenza inviata, una nuova ripartizione la quale tiene conto di una parte fissa commisurata alle esigenze di base di costituzione dei nuclei di valutazione in parola e la restante parte ripartita avvalendosi degli indicatori utilizzati per il Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno 2000-2006;

CONSIDERATO che, su tale nuova ripartizione, si è conseguito, in sede tecnica, l'avviso favorevole delle Regioni, fatta salva la richiesta dei rappresentanti delle Regioni del centro-nord che, nella delibera del CIPE che dovrà essere adottata, sia espressamente indicato che nella ripartizione da effettuare per l'anno 2000 debbano essere valutate prioritariamente le esigenze finanziarie delle Regioni del centro-nord, poiché la priorità, prevista a favore delle Regioni del Mezzogiorno a valere sulla ripartizione dei fondi in argomento, in quanto deroga al principio di equità, deve intendersi soltanto come "priorità temporale";

CONSIDERATO che, nel corso di un incontro tenutosi il 13 ottobre 1999 su altro argomento, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha reso noto il dispositivo della schema di delibera CIPE, riguardante il riparto in esame il quale, in accoglimento di quanto richiesto dalle Regioni del centro-nord il 5 ottobre, prevede la seguente formulazione condivisa con le Regioni: *"in sede di ripartizione dell'autorizzazione di spesa di 10 miliardi l'anno 2000, prevista dall'articolo 1, comma 7, della citata legge n.-144/1999, questo Comitato valuterà prioritariamente le esigenze finanziarie delle Regioni del Centro-Nord, nonché delle Amministrazioni centrali, connesse all'attivazione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica"*;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole sul riparto in argomento, così come riformulato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in ordine al riparto delle risorse per il funzionamento dei nuclei di valutazione per l'anno 1999 previste dall'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nella nuova formulazione, presentata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella riunione del 5 ottobre, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

LINEE GUIDA PER UN PROTOCOLLO ATTO A INTEGRARE GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PCM 10/9/99

1. Obiettivi del protocollo

Il protocollo tra le Amministrazioni centrali e regionali in attuazione di quanto previsto dall'art.1 della legge 144/99 e dalla susseguente Direttiva del PCM dei 10 settembre 1999, relativamente all'istituzione e all'attivazione di Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, assume quale principale obiettivo quello di stabilire un raccordo organizzativo e metodologico atto a "migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo" nonché a "integrare i diversi strumenti di programmazione degli investimenti pubblici" (art.4 comma 3 della Direttiva dei PCM 10/9/99).

Il raggiungimento di tale obiettivo richiede l'immediato avvio di un'attività congiunta, finalizzata ad attribuire alle strutture proposte caratteristiche minime e comuni che siano preliminari e funzionali all'avvio e allo sviluppo della "rete" dei Nuclei.

Gli indirizzi generali del protocollo saranno elaborati da un Comitato Tecnico formato da 4 rappresentanti delle amministrazioni regionali e 4 rappresentanti delle amministrazioni centrali (1 in rappresentanza del Dipartimento per la Funzione Pubblica, 2 del Nucleo di Valutazione e Verifica dei MTBPE e 1 del Cipe-MIP) e ratificati in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il suddetto protocollo definirà in particolare:

- le modalità di raccordo organizzativo e metodologico tra i Nuclei delle diverse amministrazioni e tra questi e il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- le modalità di raccordo organizzativo e metodologico della rete dei Nuclei con il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici";
- il progetto unitario di formazione e di aggiornamento dei componenti i Nuclei.

Il comitato procederà dall'esame dei programmi di attuazione elaborati autonomamente dalle singole amministrazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del DPCM e comunque in sintonia con gli indirizzi indicati dal presente documento. Il comitato esaurisce la propria funzione con l'elaborazione della proposta di protocollo nei tempi e nei modi stabiliti al successivo punto 2.

2. Compiti del Comitato

Posto che il presente documento definisce le linee guida del protocollo previsto dall'art. 4 commi 3 e 4 del DPCM attuativo della L.144/99 art. 1, il Comitato di cui al punto

precedente, da insediare entro 15 giorni dall'assunzione del presente documento, procederà a:

- a) raccogliere ed analizzare i programmi di attuazione (DPCM art. 4 co. 2) e le soluzioni organizzative adottate dalle amministrazioni per le finalità di cui all'art. 1 della L.144/99 (collocazione funzionale e direzione del nucleo, assimilazione strutture similari, dimensione, professionalità, modalità di reclutamento e di corresponsione dei componenti), allo scopo di identificare modalità efficienti di raccordo metodologico dell'attività dei nuclei.
- b) definire, entro 30 giorni dalla costituzione del Comitato stesso, un modello di riferimento per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del DPCM che sarà messo a disposizione delle amministrazioni interessate quale contributo all'implementazione dei programmi attuativi.
- c) compiere la ricognizione dei fabbisogni e delle disponibilità finanziarie, nazionali e comunitarie, per la progressiva attivazione dei Nuclei;
- d) impostare il progetto di "rete" integrata dei Nuclei, valutando in particolare le modalità di utilizzazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), le conseguenti risorse di attivazione e sviluppo del sistema informativo, le modalità di un coordinamento metodologico permanente circa i criteri e i modelli che presiedono allo svolgimento delle attività;
- e) impostare i requisiti del progetto di formazione e aggiornamento unitario.
- f) definire e proporre alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla costituzione del Comitato stesso.

Le Regioni del Mezzogiorno, destinatarie prioritarie delle risorse previste al comma 8 dell'art. 1 L.144/99, in base alla delibera CIPE 6 agosto 1999, si impegnano a predisporre analisi e programmi entro 15 giorni dalla designazione del Comitato da parte della Conferenza Stato-Regioni.

3. Elementi di orientamento per il comitato tecnico

I Nuclei sono strutture permanenti, collocate all'interno delle strutture di programmazione delle amministrazioni centrali e regionali secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art.2 della Direttiva dei PCM; in ogni amministrazione la responsabilità del Nucleo è determinata in modo da garantire l'effettivo esercizio della funzione di "supporto tecnico alle fasi di programmazione, valutazione e attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento..." prevista dalla L.144/99 art. 1 comma 1.

La dimensione del nucleo sarà proporzionata al campo di applicazione e al programma di lavoro che ciascuna amministrazione- definirà in applicazione della L.144/99, alle strutture di supporto eventualmente individuate, nonché alle risorse finanziarie rese disponibili.

I Nuclei sono composti da professionalità interne ed integrati se necessario da professionalità esterne alla pubblica amministrazione, secondo criteri definiti in ragione dei programmi di lavoro assunti da ciascuna amministrazione.

I componenti esterni sono incaricati a tempo determinato e sottoposti al regime di incompatibilità proprio dei funzionari pubblici. I componenti interni possono parzialmente svolgere altra attività nell'amministrazione di appartenenza.

Nell'ambito di ciascuna amministrazione la selezione dei componenti, sia esterni sia interni, avverrà attraverso procedure trasparenti e tali da assicurare l'apporto di competenze, professionalità e specializzazioni adeguate a quanto previsto dall'art. 3 co. 1 della Direttiva dei PCM.

Le amministrazioni regionali provvederanno a specificare nel programma attuativo l'integrazione delle funzioni previste dal progetto "Conti pubblici territoriali" a quelle attribuite ai Nuclei dall'art. 1 comma 2 della legge 144/99.

4. Rete dei Nuclei: sistema informativo, raccordo metodologico e formazione unitaria

Come anticipato dal precedente punto 2/d, il Comitato definirà, anche sulla base delle caratteristiche organizzative comuni, il progetto di "rete" integrata dei Nuclei, territoriali e centrali, fra essi e con il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- per gli aspetti relativi al collegamento organizzativo e funzionale;
- per quanto riguarda la struttura informativa ed informatica funzionale al pieno operare del sistema;
- per l'allineamento dei principali modelli e procedure di analisi da applicare a progetti e programmi.

Il progetto di costruzione della rete fra i Nuclei dovrà comunque prevedere l'attivazione e il raccordo funzionale con reti specifiche, già operanti o in corso di attivazione, con particolare riferimento a:

- "rete unitaria della pubblica amministrazione";
- sistema informativo integrato del MIP - CIPE;
- rete degli uffici di statistica delle singole amministrazioni.

Il Comitato tecnico proporrà anche le forme di coordinamento permanente tra i Nuclei volte ad assicurare la promozione e l'attuazione di iniziative di sviluppo e diffusione di "buone pratiche". Tutte le decisioni e le direttive sono assunte con il consenso dei componenti.

Il Comitato provvederà a delineare nell'apposito protocollo anche un progetto unitario di formazione e aggiornamento dei componenti i Nuclei, come previsto al comma 3 art.4 della Direttiva del PCM, sulla base delle analisi organizzative e dei programmi di attuazione formulati dalle singole amministrazioni e tenendo conto della necessità di stabilire caratteristiche specifiche e standard qualitativi adeguati per i contenuti delle linee didattiche da attuare.

Le attività formative, sulla base del progetto unitario e nel rispetto dei requisiti e degli standard qualitativi condivisi, potranno essere attuate autonomamente dalle singole amministrazioni.